



Baldini Ballerini Sanesi
professionisti associati

Filippo BALDINI
Stefano BALLERINI
Irene SANESI
Paolo G. SANESI

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Matteo BENASSAI
Adeline COLLE'

Dottore in Economia
Dottore in Economia

Studio con sistema di
gestione qualità certificato



Via del Carmine 11 – 59100 PRATO
Tel +39 0574 621208 r.a. – Fax +39 0574 624455

22-24 Ely Place – EC 1N 6TE – LONDON

Circolare n° 14/2014

Prato, li 31 luglio 2014

Versamenti spostati al 20 agosto

Gli adempimenti fiscali e i versamenti con F24 che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto p.v., **possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto**, senza alcuna maggiorazione.

Il differimento riguarda i versamenti fiscali, quelli relativi a contributi previdenziali e i premi assicurativi.

Ufficiale la proroga del 770

Dal ministero dell'Economia arriva la conferma della proroga per il termine di invio del modello 770. Ad annunciarla è un comunicato stampa con il quale si informa che «i sostituti d'imposta avranno più tempo per inviare il modello 770 all'Agenzia delle Entrate. **Il termine slitta, infatti, dal 31 luglio al 19 settembre 2014**

“CMR”: Prova delle cessioni intracomunitarie

Con la presente circolare vogliamo porre di nuovo l'accento su un adempimento già in essere da tempo e sul quale negli ultimi tempi l'Agenzia delle Entrate pone sempre maggiore attenzione:

CESSIONI INTRA-UE - ONERE della PROVA: l'art. [41, D.L. 30.8.1993, n. 331](#), nulla stabilisce in merito alla forma e alla tipologia di prova ritenuta valida per dimostrare che si è realizzato il trasporto del bene nel territorio di un altro Stato membro, in quanto, implicitamente, la citata norma attribuisce al fornitore l'onere di dimostrare l'effettivo realizzo di un'operazione intracomunitaria, nel rispetto del citato presupposto territoriale.

MODALITA' di TRASPORTO del BENE: per quanto concerne le modalità di trasporto del bene oggetto dell'operazione intracomunitaria, non impone una particolare regola e risulta, quindi, del tutto irrilevante la circostanza che il trasporto del bene dal territorio nazionale a quello di un altro Paese comunitario avvenga a cura del cedente, del cessionario o per il tramite di un trasportatore. Ciò che conta - procedendo ad una mera interpretazione letterale della citata norma - è l'effettiva uscita della merce dal territorio nazionale e l'arrivo della stessa nel territorio di un altro Stato membro.

PROVE della CESSIONE - INDICAZIONI dell'AGENZIA delle ENTRATE: la menzionata lacuna normativa, come già accennato, è stata oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale, con alcuni documenti di

prassi, ha affrontato la problematica. In particolare essa ha stabilito che la prova della cessione intracomunitaria può essere fornita conservando:

- la fattura di vendita;
- gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- la documentazione bancaria dalla quale emerge il pagamento della merce da parte del cliente comunitario;
- il **documento di trasporto CMR**, sottoscritto dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.

Baldini Ballerini Sanesi – Professionisti Associati